

**CONTRATTO INTEGRATIVO COLLETTIVO PER IL FINANZIAMENTO DI TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE DEI LIVELLI I-VIII CON RISORSE DERIVATE DA BUONI PASTO NON EROGATI NELL'ANNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 870 DELLA LEGGE N. 178/2020.  
CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE.**

Il giorno 15 febbraio 2022 in videoconferenza su Teams

tra

la Delegazione di parte pubblica del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), composta dal Presidente, Prof. Carlo Gaudio e dal Direttore Generale, Dott. Stefano VACCARI,

e

I Sigg.

Giampiero Golisano per la FLC CGIL

Alessandro Castellana per la CISL SCUOLA

Mario Finoia per la FED. UIL SCUOLA RUA

Clara Fares per la SNALS CONFASL

Giovanni Dal Monte per la FED. GILDA UNAMS

rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria,

**in sede di contrattazione integrativa**

**VISTI** i CC.NN.L. vigenti per il comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e il CCNL 19 aprile 2018 comparto "Istruzione e ricerca";

**VISTO** l'art. 23 comma 2 del D.lgs. del 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui, "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

**VISTO** l'art. 11 del D.L. 14/12/2018, n. 135 recante “adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione”, in vigore dal 13 febbraio 2019;

**VISTO** l'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30/12/2020 – Supplemento ordinario n. 46);

**TENUTO CONTO** che la citata disposizione prevede che *“In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo”*;

**VISTA** la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 11 del 9 aprile 2021, che fornisce indicazioni sulle modalità di calcolo dei predetti risparmi;

**TENUTO CONTO** che le economie realizzate per la mancata fruizione dei buoni pasto da parte del personale tecnico amministrativo, ricercatore/tecnologo e dirigente dell'Ente per l'anno 2020 in lavoro agile, quantificate in un totale di euro 852.837,78, sono messe a disposizione ai fini del finanziamento dei trattamenti economici accessori nel limite di euro 500.000,00;

**PRESO ATTO** che nessun risparmio è stato realizzato sulle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario;

**PRESO ATTO** che le economie disponibili sono state certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 31/3/2021, come risulta dal verbale n. 4/2021 e confermate nella seduta del 29/4/2021, come da verbale n. 5/2021, alla luce della circolare MEF n. 11 del 9/4/2021 che ha indicato la metodologia di calcolo delle economie per buoni pasto anno 2020;

**VISTE** le note della Direzione generale con cui, a decorrere dal 9 marzo e fino al 31 dicembre 2020, sono state disciplinate le modalità di prestazione dell'attività lavorativa in lavoro agile e in presenza, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici, secondo quanto disposto dall'art. 263 del decreto-legge 34/2020, convertito nella legge n. 77 del 17 luglio 2020;

**RITENUTO** che l'utilizzo più idoneo dei citati risparmi debba essere il finanziamento degli istituti del welfare integrativo, ai sensi del citato art. 1 comma 870 della Legge di Bilancio;

**PRESO ATTO** che l'art. 68, comma 4, lettera j) del CCNL relativo al triennio 2016-2018, demanda alla contrattazione collettiva integrativa la fissazione dei criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;

**PRESO ATTO** che l'art. 96 del CCNL 2016/2018 prevede che gli enti disciplinino, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale e che il comma 1, lettera a) del medesimo articolo, prevede, in particolare, "le iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi), a valere sulle risorse destinate al Fondo per i benefici assistenziali e sociali e, per la parte eventualmente non coperta dal predetto Fondo, mediante l'eventuale utilizzo di quota parte delle risorse per i trattamenti accessori del personale;

**RILEVATA** la necessità di distribuire i risparmi in parola, detratta la quota imputabile ai dirigenti di II fascia dell'Ente, ai sensi di quanto disposto dal citato art. 96, comma 1, lettera a) del CCNL 2016/2018, ai dipendenti che abbiano svolto attività lavorativa presso l'Ente (esclusi i comandati, fuori ruolo, e il personale in aspettativa non retribuita), durante il periodo di riferimento, - 9 marzo e fino al 31 dicembre 2020, proporzionalmente alla durata giuridica del rapporto di lavoro nel periodo considerato;

**VISTA** l'Ipotesi di CCI relativa al finanziamento di trattamenti economici accessori del personale dei livelli I-VIII- anno 2021, con risorse derivate dai buoni pasto non erogati nel 2020, ai sensi dell'art. 1 comma 870 della legge n. 178/2020 ed ai criteri di distribuzione delle risorse, sottoscritta in data 23 novembre 2021 dalla delegazione di parte pubblica e dalle OO.SS rappresentative del comparto;

**VISTO** il verbale n. 11 del 10 dicembre 2021 con cui il collegio dei revisori dei Conti ha verificato positivamente la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1 del D.lgs. n. 165/01;

**CONCLUSA** con esito positivo la verifica congiunta da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica (nota DFP n. 0006720 – P – del 25.01.2022) e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (nota MEF-RGS n. 12804 del 24.01.2022 - U) in merito alla compatibilità economico finanziaria ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2 e dell'art. 40 comma 3-quinquies del D.lgs. 165/200;

**RITENUTO** necessario procedere alla stipula del contratto integrativo per il finanziamento di trattamenti economici accessori del personale dei livelli I-VIII, con risorse derivate dai buoni pasto non erogati nel 2020, ai sensi dell'art. 1 comma 870 della legge n. 178/2020 e ai criteri per la distribuzione delle risorse, come da Ipotesi sottoscritta il 23.03.2021,

## **CONVENGONO SU QUANTO SEGUE:**

### **Articolo 1**

Beneficiario del presente accordo è il personale dipendente dell'Ente, già destinatario delle risorse del Fondo per i benefici assistenziali e sociali ai sensi delle disposizioni contrattuali richiamate nelle premesse.

## **Articolo 2**

La somma di euro 500.000,00, individuata come risparmio disponibile derivante dai buoni pasto non erogati nell'anno 2020 e certificata dal Collegio dei Revisori nelle sedute del 31/3/2021 e del 29/4/2021, al netto della quota imputabile ai dirigenti di II fascia dell'Ente, quantificate in euro 3.375,00 (somma così ottenuta dividendo l'importo dei risparmi di euro 500.000,00 per 1926 unità di personale in servizio al 31.12.2020 e moltiplicando il risultato per 13 dirigenti in servizio alla medesima data), verrà utilizzata per finanziare gli istituti del welfare integrativo, con particolare riferimento alle iniziative a sostegno del reddito della famiglia previste dall'art. 96 comma 1 lettera a) del vigente CCNL.

## **Articolo 3**

L'iniziativa a sostegno del reddito dei dipendenti consisterà in un contributo *una tantum* ad integrazione del reddito familiare, ai sensi dell'art. 96 comma 1 lettera a) del vigente CCNL, diretto alla generalità del personale.

Il contributo in parola sarà liquidato ai dipendenti che abbiano svolto attività lavorativa presso l'Ente (esclusi i comandati, fuori ruolo, e il personale in aspettativa non retribuita), durante il periodo di riferimento - 9 marzo e fino al 31 dicembre 2020, proporzionalmente alla durata giuridica del rapporto di lavoro nel periodo considerato, indipendentemente dalla qualifica e dal livello professionale rivestiti, nonché dal livello reddituale familiare e dal numero dei componenti della famiglia.

## **Articolo 4**

Il contributo *una tantum* ad integrazione del reddito familiare, sarà riconosciuto anche ai dipendenti assunti a tempo determinato che abbiano svolto attività lavorativa presso l'Ente nel periodo di riferimento, alle medesime condizioni previste per i dipendenti assunti a tempo indeterminato.

Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per la realizzazione di progetti di ricerca, l'ammissibilità della spesa relativa al contributo in parola è garantita dalla previsione della spesa stessa nel piano finanziario del relativo progetto di ricerca.

## **Articolo 5**

Il dipendente che non intenda ricevere il sussidio in parola dovrà comunicare la propria volontà nei termini e con le modalità che saranno rese note con specifica comunicazione da parte dell'Amministrazione.

## **Articolo 6**

Al suddetto contributo *una tantum* sarà applicato il regime fiscale della tassazione separata.

Il presente contratto collettivo integrativo è approvato con modalità telematica.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

F.to Carlo Gaudio

---

FLC CGIL

F.to Giampiero Golisano

F.to Stefano Vaccari

---

CISL SCUOLA

F.to Alessandro Castellana

FED. UIL SCUOLA RUA

Non firmato

SNALS CONFSAL

F.to Clara Fares

FED. GILDA UNAMS

F.to Giovanni Dal Monte